SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2454)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1963 (V. Stampati nn. 1031, 733 e 2637)

d'iniziativa dei deputati NANNI Rino, SANNICOLO', SANTARELLI Enzo, IOTTI Leonilde, VIVIANI Luciana, LAJOLO, VESTRI, VILLA Giovanni Oreste, CARRASSI, PIRASTU, DI BENEDETTO (1031); ARMAROLI, BORGHESE, LUZZATTO, FERRI, PIERACCINI, BETTOLI, CATTANI, ZURLINI, CURTI Ivano, MAGNANI Otello, ANDERLINI, LANDI, ANGELINO Paolo, CASTAGNO, BALLARDINI, JACOMETTI, CORONA Achille, MINASI, SCHIAVETTI, VENTURINI, PREZIOSI Costantino (733); BREGANZE, LOMBARDI Giovanni, PINTUS, PICCOLI, FERRARI Giovanni, ARMANI, PUCCI Ernesto, BISANTIS (2637)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 gennaio 1963

Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennità di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, è modificato come segue:

- « Ai sindaci dei comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:
- 1) comuni fino a 1000 abitanti fino a lire 10.000;
- 2) comuni da 1.001 abitanti a 3.000 fino a lire 20.000;
- 3) comuni da 3.001 abitanti a 10.000 fino a lire 50.000;

- 4) comuni da 10.001 abitanti a 30.000 fino a lire 70.000;
- 5) comuni da 30.001 abitanti a 50.000 fino a lire 90.000;
- 6) comuni da 50.001 abitanti a 100.000 fino a lire 120.000, compresi tutti i capoluoghi di provincia;
- 7) comuni da 100.001 abitanti a 250.000 fino a lire 180.000;
- 8) comuni ida 250.001 abitanti a 500.000 fino a lire 240.000;
- 9) comuni oltre 500.000 abitanti fino a lire 300.000.

L'indennità suddetta, qualora non venga attribuita al Sindaco, può essere assegnata, nei limiti sopraindicati all'assessore anziano o delegato ».

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208, è modificato come segue:

« All'assessore anziano o delegato dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'articolo 1 in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori, sia effettivi che sup-

plenti, dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1 può essere corrisposta la stessa indennità mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 11 marzo 1958, numero 208, è modificato come segue:

« Le indennità previste dalla presente legge non possono cumularsi con le indennità parlamentari ».